



Comune di Nereto

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Comune di NERETO

Indice

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata e modalità di pagamento	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	4
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso	5
Articolo 9 – Disposizioni finali	5

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31 marzo 2017

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, e in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n.225, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n.639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune oppure dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.446/1997.

1.2 Ai fini del presente regolamento, per «Comune» s'intende il Servizio Tributi del Comune di Nereto.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

2.1 Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, le entrate comunali, anche di natura tributaria, per: ICI, IMU, TARES, TARI, ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), COSAP, TOSAP, Contravvenzioni al Codice della Strada.

2.2 Relativamente alle entrate comunali ammesse alla definizione agevolata qui disciplinata, i debitori, persone fisiche o giuridiche, possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale e interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2.3 Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in applicazione delle disposizioni del presente articolo non saranno dovuti esclusivamente gli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

3.1 Ai fini della definizione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il **31 maggio 2017**, mediante **consegna a mano** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Nereto (negli orari di apertura), oppure PEC all'indirizzo **protocollo@pec.comune.nereto.te.it** o, infine, **raccomandata a/r** spedita entro la suddetta scadenza all'Ufficio Tributi del Comune di Nereto (Piazza della Repubblica n.1 – cap 64015).

3.2 L'istanza deve essere formulata dal debitore esclusivamente utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, e contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome e nome o ragione/denominazione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza o sede

legale/domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4 comma 4.1. Nell'istanza il debitore deve indicare altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo stabilito per lo scaglione di appartenenza di cui al successivo art. 4 comma 4.1 (l'ultima rata in scadenza non potrà in ogni caso superare il limite massimo del 30 settembre 2018), nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3.3 Il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet istituzionale, oltre che presso l'Ufficio Tributi, apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata e modalità di pagamento

4.1 Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di adesione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza. Qualora l'istanza sia accolta, il Comune comunica entro il **31 luglio 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo e le scadenze delle eventuali rate, attenendosi ai seguenti criteri e modalità:

SCAGLIONI DI PAGAMENTO	IPOTESI PAGAMENTO UNICO	IPOTESI RATEIZZAZIONE
da 0 a € 1.000,00	entro il 30.9.2017	massimo 4 rate: - 30.09.2017 - 31.10.2017 - 31.12.2017 - 28.02.2018
da € 1.001,00 a € 2.000,00	entro il 30.9.2017	massimo 5 rate: - 30.09.2017 - 31.10.2017 - 31.12.2017 - 28.02.2018 - 30.04.2018
da € 2.001,00 a € 3.000,00	entro il 30.9.2017	massimo 6 rate: - 30.09.2017 - 31.10.2017 - 31.12.2017 - 28.02.2018 - 30.04.2018 - 30.06.2018
da € 3.001,00 in poi	entro il 30.9.2017	massimo 7 rate: - 30.09.2017 - 31.10.2017 - 31.12.2017 - 28.02.2018 - 30.04.2018 - 30.06.2018 - 30.09.2018

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi calcolati al tasso d'interesse legale vigente.

4.2 Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4.3 La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

5.1 L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 28 febbraio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione delle somme da versare ai sensi del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

5.2 A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 3.1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 28 febbraio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

6.1 Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, oppure di una delle rate, di cui al precedente art. 4, comma 4.1, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

6.2 In caso di decadenza della definizione agevolata, i versamenti eventualmente fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012 n. 3 recante "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*". In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

8.1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 3.1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

8.2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 3.1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo oppure non sia stata presentata istanza di assegnazione o, ancora, non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 – Disposizioni finali

9.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito nella Legge 1 dicembre 2016 n. 225.